



REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RICERCA

*Emanato con Decreto Rettorale 22 luglio 2026 n. 1023
Entrate in vigore il 22 luglio 2026*





**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ
DEI CENTRI DI RICERCA**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Monitoraggio e verifica dell'attività dei Centri.....	3
Articolo 3 - Criteri relativi all'afferenza al Centro e composizione del suo Consiglio Scientifico	3
Articolo 4 - Disattivazione e soppressione del Centro.....	4
Articolo 5 - Norme transitorie	4
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali.....	4
Articolo 7 - Disposizioni finali.....	4

Articolo 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 47 del Regolamento generale di Ateneo, il Centro di Ricerca (d'ora in avanti Centro) è una unità organizzativa volta a favorire lo svolgimento di attività omogenee di ricerca.
2. Il Centro è composto da professori e ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato (d'ora in avanti anche: docenti) afferenti a uno o più Dipartimenti dell'Ateneo e/o da docenti afferenti ad altre Università italiane od estere e/o da esperti esterni.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la verifica dell'attività dei Centri prevista dall'art. 62 dello Statuto e definisce criteri per l'afferenza al Centro e per la composizione del suo Consiglio Scientifico.

Articolo 2 - Monitoraggio e verifica dell'attività dei Centri

1. L'attività dei Centri è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione.
2. Per consentire tale verifica, il Consiglio Scientifico del Centro trasmette alla Commissione Ricerca di Ateneo, entro il 30 settembre di ogni anno oggetto di verifica, una relazione biennale, che include:
 - a. le cariche istituzionali e la composizione aggiornata degli afferenti al Centro;
 - b. le attività svolte effettivamente nel corso del biennio precedente con riferimento alle attività programmate per quel biennio;
 - c. il programma delle attività di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze, previste per il biennio successivo. I Centri hanno il compito di identificare obiettivi strategici e operativi caratterizzanti, non riconducibili alla sola attività dipartimentale ordinaria, al fine di evitare sovrapposizioni e dispersione di risorse.

Limitatamente al biennio 01/06/2024 – 31/05/2026 e in sede di prima attuazione del presente Regolamento, non essendo stato richiesto ai Centri di predisporre il programma delle attività di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze, le attività svolte nel corso del biennio faranno esclusivamente riferimento alle finalità e agli scopi istituzionali del Centro definiti dal rispettivo Regolamento di istituzione.

3. La Commissione Ricerca, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione biennale, predispone un documento di sintesi che invia al Nucleo di Valutazione, il quale esprime il parere previsto dall'art. 62 dello Statuto anche alla luce di tale documento di sintesi.
4. Concluso l'iter procedimentale di cui al comma precedente, il Senato Accademico effettua la verifica dell'attività sulla base della documentazione prodotta dai singoli Centri, del documento di sintesi predisposto dalla Commissione Ricerca e del parere del Nucleo di Valutazione.

Articolo 3 - Criteri relativi all'afferenza al Centro e composizione del suo Consiglio Scientifico

1. Sono individuati i seguenti criteri relativi alla composizione del Consiglio Scientifico del Centro:

- esclusività del Direttore Scientifico: i docenti dell'Ateneo non possono ricoprire contemporaneamente l'incarico di Direttore scientifico di più di un Centro;
- esclusività del Consiglio Scientifico: i docenti dell'Ateneo possono far parte del Consiglio Scientifico di non più di due Centri;
- numerosità minima degli aderenti a regime: è richiesto un numero minimo di dieci docenti interni o esterni all'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro. Ai fini del conteggio della numerosità riferita all'eventualità che un professore o ricercatore aderisca a più Centri, si adotta il criterio che la sua partecipazione vale uno per il Centro principale (indicato dal docente stesso) e in quota parte ($1/n$. centri di adesione) per tutti gli altri Centri a cui egli aderisce¹.

Articolo 4 - Disattivazione e soppressione del Centro

1. La disattivazione del Centro avviene in caso di inattività per due anni consecutivi, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.
2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza oppure qualora vengano meno i requisiti minimi di afferenza e di composizione del Consiglio Scientifico previsti dal presente Regolamento.
3. Il Centro è disattivato o soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Articolo 5 - Norme transitorie

1. Entro il 30 settembre 2026, i Centri potranno adeguarsi ai requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, e in particolare ai criteri numerici previsti dall'art. 3, provvedendo altresì all'eventuale rinnovo delle cariche istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento.

Articolo 7 - Disposizioni finali

¹ Ad esempio se un professore o ricercatore aderisce a tre Centri si calcola il valore di 1 per il Centro principale e 0,33 per gli altri due.



1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.
2. Costituisce parte integrante del presente Regolamento l'Allegato A – Format relazione biennale dei Centri di Ricerca.